

**PARERE ESPRESSO DAL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL  
SISTEMA UNIVERSITARIO NELLA RIUNIONE DELL'11 OTTOBRE 2000**

**O M I S S I S**

**Il Comitato sulla base della proposta del Gruppo di ricerca misto, ha approvato i seguenti standard minimi di riferimento. Si tratta di indicazioni quantitative di riferimento delle risorse minime che devono sussistere per la istituzione ed attivazione per i corsi di specializzazione in psicoterapia.**

***Tipologia strutture:***

**Ciascuna scuola deve possedere almeno un'aula, una biblioteca, un ufficio amministrativo, un ufficio per docenti ed uno spazio per studenti, oltre i servizi di pertinenza.**

***Dimensioni delle strutture:***

**Ritenuto che ogni aula non possa essere utilizzata –anche con opportune turnazioni – per oltre 15 ore settimanali, la superficie complessiva della scuola non deve essere inferiore a quella risultante dal rispetto dei seguenti criteri:**

- a. le aule non devono essere inferiori a mq 1,5 per numero degli studenti della classe più numerosa;**
- b. altri spazi (biblioteca, ufficio amministrativo, ufficio per docenti, spazi per studenti) per una superficie complessiva non inferiore a circa 60 mq;**
- c. spazio per i servizi (corridoi, bagni, etc.) pari al 20% della superficie di cui ai punti a) e b);**
- d. la disponibilità di spazi, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, deve essere comunque superiore (comprese le superfici destinate a servizi) a 7 mq per studente.**

***Personale docente:***

- a. Per ogni insegnamento deve essere indicato il nome e la qualifica del titolare e l'impegno a mantenere l'insegnamento per almeno 3 anni.**
- b. Ogni scuola deve prevedere l'utilizzazione di almeno 5 docenti iscritti negli elenchi degli psicoterapeuti.**
- c. Nel bilancio di previsione dell'istituzione proponente deve essere specificata, tra le spese, la quota relativa a personale docente.**

**Si suggerisce, infine, di raccomandare a tutte le scuole che otterranno il riconoscimento di razionalizzare la distribuzione del carico didattico di ciascun docente, in modo che tale carico non superi le 150 ore annue se il docente è impegnato in altre attività, ovvero le 300 se impegnato esclusivamente nella scuola.**